

# F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

# COMUNICATO UFFICIALE N. 89 DEL 17 ottobre 2002

# **DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE**

La Commissione Disciplinare costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dal dott. Oliviero Drigani e dal dott. Gianpaolo Tosel, Componenti, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 17 ottobre 2002, ha assunto le seguenti decisioni:

"""N.7

### **RECLAMI**

**Reclamo della Soc. REGGINA**: avverso l'ammenda di €20.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Perugia-Reggina del 15/9/02 – C.U. n. 50 del 17/9/02).

#### Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Reggina la sanzione della ammenda di €20.000,00 per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Perugia-Reggina del 15/9/2002 (lancio di un razzo di notevole portata e gittata e lancio di bottiglie di plastica verso i sostenitori della squadra ospitante), ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo l'annullamento della sanzione e, in subordine, una sua congrua riduzione.

A sostegno del gravame, si rileva in primo luogo come – data la contiguità degli spazi occupati dalle due tifoserie – non vi sia certezza circa la riferibilità e la imputabilità del razzo ai tifosi della Reggina.

In secondo luogo, la reclamante rileva come la traiettoria dello stesso razzo – dal basso verso l'alto – evidenzi non solo l'assoluta mancanza di intento ad offendere ma anche l'inesistenza di qualsiasi potenziale pericolo per l'incolumità di persone o cose (considerata altresì la conformazione strutturale del razzo, privo -a detta della reclamante-di polvere esplosiva).

Infine, relativamente al lancio di bottiglie tra le opposte tifoserie, la reclamante rileva come il Giudice Sportivo, nel sanzionare l'episodio, non abbia tenuto conto della provocazione, della sua episodicità e della mancanza di pericolosità degli oggetti lanciati.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante, il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive.

### I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente fondato.

In primo luogo, la Commissione osserva che, in fatto, non sussistono dubbi circa l'attribuibilità ai sostenitori della Società reclamante delle molteplici condotte contestate, in considerazione di quanto riferito, con dovizia di particolari, dal collaboratore dell'Ufficio Indagini, la cui attendibilità non può essere posta in discussione.

Dagli atti ufficiali risulta poi che i sostenitori della Soc. Reggina nel corso della gara hanno lanciato in aria un potente razzo, il quale sfiorava la tettoia della copertura della tribuna e finiva la sua corsa in aria a considerevole altezza, ed in due diverse occasioni hanno lanciato bottiglie di plastica vuote e semipiene in direzione dei sostenitori avversari. Tali comportamenti rappresentano una manifestazione di violenza, potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica e per le persone sul terreno di giuoco e sugli spalti. Tuttavia tenuto conto dell'orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi

Tuttavia, tenuto conto dell'orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi, appare sufficientemente afflittiva la sanzione di cui al dispositivo.

### Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la sanzione dell'ammenda a €12.500,00; dispone la restituzione della tassa.

**Reclamo della Soc. MESSINA**: avverso l'ammenda di € 5.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Messina-Catania del 21/9/02 – C.U. n. 61 del 24/9/02).

## Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo le ha inflitto la sanzione dell'ammenda di €5.000,00 (C.U. n. 61 del 24.9.2002) per avere i suoi sostenitori esposto, per alcuni minuti prima dell'inizio della gara Messina-Catania del 21/9/2002, un gran numero di striscioni, scritti in diverse lingue, di tenore offensivo nei confronti dei sostenitori avversari, nonché per avere esposto, prima dell'inizio del secondo tempo, un altro striscione di analogo tenore, la Soc. Messina ha proposto reclamo, chiedendo la revoca – ovvero, in via subordinata, una congrua riduzione – di tale sanzione.

A sostegno del gravame si evidenziano: il gravissimo precedente, di cui si erano resi responsabili i sostenitori della squadra ospite in occasione di altra gara tra le medesime squadre disputatasi nel giugno del 2001, costituito dal mortale ferimento di un giovane tifoso peloritano, colpito da un oggetto esplodente lanciato dal settore occupato dai supporters etnei; la costante azione di prevenzione e controllo, in piena collaborazione con le Forze dell'Ordine, posta in essere dai dirigenti della società reclamante; il corretto e responsabile atteggiamento tenuto – anche nella prefata circostanza – dal pubblico presente allo stadio; la inidoneità delle frasi contenute in quegli striscioni (in particolare: "infami") a connotarsi quali offese, e comunque rispettando esse il limite della "continenza" siccome espressive di mera riprovazione per il grave (e tuttora impunito) episodio omicida; l'eccessiva portata sanzionatoria del provvedimento de quo.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della società reclamante, che ha ulteriormente illustrato le argomentazioni difensive chiedendone l'accoglimento.

#### I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene il gravame parzialmente fondato.

Se per un verso, infatti, non può certo essere negata l'intrinseca valenza offensiva delle espressioni contenute negli striscioni esposti da sostenitori della società reclamante (vieppiù percepibile e potenzialmente idonea ad innescare tensioni ed atti di reciproca intolleranza proprio in relazione al luttuoso precedente ed al non certo occasionale contrasto esistente tra le due tifoserie), per altro verso può essere valorizzata – ai fini dell'adeguamento della sanzione - la sostanziale episodicità di tali comportamenti offensivi, da cui ben può desumersi l'azione di responsabilizzazione e controllo posta in essere, nell'occasione, dai dirigenti della Soc. Messina (come confermato, del resto, dalla insussistenza di episodi violenti o minacciosi che abbiano turbato il regolare svolgimento della gara). Si ravvisano pertanto i presupposti per una riduzione della sanzione, da determinarsi nella misura di cui al dispositivo.

### Il dispositivo

Per tali motivi la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la sanzione ad €2.000,00; dispone la restituzione della tassa.

**Reclamo della Soc. LECCE**: avverso l'ammenda di € 15.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Lecce-Salernitana del 21/9/02 – C.U. n. 61 del 24/9/02).

## Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Lecce la sanzione della ammenda di €15.000,00 per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Lecce-Salernitana del 21/9/2002, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva che la sanzione sarebbe eccessivamente afflittiva e, comunque, non commisurata ai fatti addebitati. In primo luogo, la sanzione sarebbe stata irrogata senza valutare l'attività di concreta cooperazione svolta dalla Società nei confronti delle Forze dell'Ordine; in secondo luogo, non sarebbe certo che il lancio avrebbe avuto ad oggetto razzi luminosi piuttosto che fumogeni (questi ultimi, ad avviso della reclamante, meno pericolosi dei primi).

La Società rileva come tali episodi non abbiano provocato danni e nemmeno disturbo all'ordinato svolgimento della gara, connotandosi quindi come fatti di limitata pericolosità e gravità.

Relativamente invece al lancio di un fumogeno verso il settore degli spalti occupato dai tifosi ospiti, la reclamante rileva come tale episodio sia stato determinato dal comportamento provocatorio dei tifosi della squadra avversaria.

### I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è/non è fondato.

Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante, innanzitutto, hanno fatto esplodere nel recinto di gioco due petardi; in secondo luogo, hanno lanciato in segno di esultanza alcuni razzi luminosi nel recinto di gioco; in terzo luogo, hanno lanciato un fumogeno acceso verso il settore degli spalti occupato dai tifosi della squadra avversaria.

Tali comportamenti, che devono essere qualificati come di particolare gravità, sono stati correttamente valutati dal Giudice Sportivo in conformità con l'orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.

Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa, in considerazione della potenziale pericolosità dei comportamenti rispetto all'incolumità delle persone.

### Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

**Reclamo della Soc. SIENA**: avverso l'ammenda di € 8.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Palermo-Siena del 21/9/02 – C.U. n. 61 del 24/9/02).

### Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Siena la sanzione della ammenda di €8.000,00 per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori al termine della gara Palermo-Siena del 21/9/2002, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la revoca e, in via subordinata, la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva che l'episodio sarebbe avvenuto in un luogo (l'aeroporto di Palermo) e in un orario (oltre due ore dopo il termine della gara) tali da rendere la Società non responsabile, nemmeno sul piano oggettivo; in secondo luogo, la reclamante sottolinea come si sia comunque trattato di un episodio addebitabile ad un ristretto numero di sconsiderati, il cui comportamento sarebbe stato prontamente limitato dall'intervento di alcuni dirigenti della stessa Società.

### I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente fondato.

Dagli atti ufficiali e dalle ulteriori dichiarazioni rese telefonicamente dal direttore di gara alla Commissione, risulta che una ventina di sostenitori della reclamante ha tenuto un comportamento gravemente ingiurioso e intimidatorio nei confronti degli Ufficiali di Gara, incontrati all'interno dell'aeroporto.

Risulta peraltro che, immediatamente dopo l'accaduto, alcuni dirigenti della Società reclamante si sono effettivamente adoperati per placare gli animi dei sostenitori più agitati.

### Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la sanzione a €4.000,00; dispone la restituzione della tassa.

**Reclamo della Soc. CAGLIARI**: avverso l'ammenda di €60.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Cagliari-Napoli del 14/9/02 – C.U. n. 51 del 17/9/02).

#### Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Cagliari la sanzione della ammenda di €60.000,00, con diffida, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Cagliari-Napoli del 14/9/2002, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione.

Il Giudice Sportivo irrogava la sanzione "in applicazione dell'art. 11 comma 1 e 3 C.G.S., attenuata nella sua entità in considerazione delle documentate iniziative assunte dalla Società per la prevenzione di comportamenti violenti".

A sostegno del gravame, si rileva che l'entità della sanzione, in primo luogo, non sarebbe equa e proporzionata alla gravità del fatto, tenendo conto sia dell'incasso realizzatosi in occasione della gara e sia dell'assenza di danni o di altre conseguenze fisiche per le persone.

In secondo luogo, il reclamante lamenta come non siano state considerate in modo adeguate le attività di prevenzione svolte dalla Società.

Infine, si rileva, quanto al coro rivolto dai sostenitori della squadra ospitante nei confronti dei sostenitori avversari, che esso non avrebbe avuto contenuto offensivo, come erroneamente riportato dal collaboratore dell'Ufficio Indagini.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive (adducendo, in particolare, che la condotta di taluni sostenitori sarebbe ispirata in realtà ad un intento di "pressione" nei confronti della Società), ha insistito nelle conclusioni già formulate.

# I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente fondato.

Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante, innanzitutto, all'inizio della gara hanno lanciato sul terreno di giuoco (più precisamente, nell'area di rigore avversaria) numerosi accendini, bottigliette di plastica piene e vuote ed una banana; in secondo luogo, gli stessi sostenitori hanno lanciato in direzione dell'assistente dell'arbitro un pesante contenitore di acciaio per "fuochi a luce rossa" (il quale sfiorava la testa dell'assistente stesso, terminando la propria corsa all'interno del terreno di giuoco); in terzo luogo, hanno colpito alla caviglia con una bottiglietta di plastica piena di acqua l'assistente; in quarto luogo, hanno lanciato durante il secondo tempo un fumogeno acceso, il quale terminava la sua corsa a pochi metri dall'azione in svolgimento; infine, la tifoseria locale ha fatto oggetto l'assistente dell'arbitro di un fitto lancio di accendini e bottigliette di plastica (vuote e piene).

Non v'è dubbio che tali comportamenti – reiterati e di particolare gravità e concreta pericolosità per l'incolumità delle persone - siano sanzionabili. Né, del resto, l'assunto secondo cui il comportamento violento di taluni sostenitori sarebbe stato ispirato ad un intervento di "pressione" nei confronti della Società, ha trovato un qualche concreto elemento di riscontro. Tuttavia, tenuto conto dell'orientamento degli Organi di Giustizia Sportiva in casi analoghi, appare sufficientemente afflittiva la sanzione di cui al dispositivo.

#### Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la sanzione a €45.000,00, con diffida; dispone la restituzione della tassa.

Il Presidente: f.to Stefano Azzali	
66 66 66	
<del></del>	

PUBBLICATO IN MILANO IL 17 OTTOBRE 2002